

Class: 14.v, 19/001/001/001.sfa, 001.arm, 36/2025C/001.frc, 001.arm

Organismo Pagatore
ARPEA
Via Bogino 23- Torino

ISTRUZIONI OPERATIVE N. 122

Ai Produttori interessati

**Ai Centri di Assistenza Agricola
LORO SEDI**

Oggetto: modalità di attuazione del DM n. 0077412 del 19 febbraio 2025, “Intervento a sostegno delle aziende suinicole italiane, che hanno subito danni indiretti a seguito delle misure sanitarie di contenimento dei focolai di peste suina africana (PSA), nel periodo 1° dicembre 2023 - 31 ottobre 2024”.

**Il Dirigente dell’Area Tecnica
ed Autorizzazione
Fabrizio Stranda**

*sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell’art.21 del d.lgs. 82/2005*

SOMMARIO

1.	Riferimenti normativi	3
2.	Premessa	7
3.	Beneficiari	8
4.	Attività obbligatorie del beneficiario	9
5.	Interventi ammissibili ed entità degli indennizzi	9
6.	Cumuli	10
7.	Iscrizione all'anagrafe agricola del piemonte	10
8.	Presentazione della domanda digitale.....	11
9.	Termini di presentazione della domanda	11
10.	Erogazione degli aiuti	11
11.	Controlli d'istruttoria	12
12.	Controlli a valle dell'istruttoria	12
13.	Comunicazioni.....	15
14.	Modalità di pagamento.....	15
15.	Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento ue 2016/679 (GDPR).....	16
16.	Trasparenza.....	17

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

BASE GIURIDICA UNIONALE

- **Trattato sul funzionamento dell'Unione europea**, articoli 107 e 108, Sezione 2 "Aiuti concessi dagli Stati";
- **Regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013**, "recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio", in particolare l'art. 220;
- **Regolamento (UE) 2016/429** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, "normativa in materia di sanità animale", come integrato dal Regolamento di esecuzione 2018/1882/UE della Commissione, in particolare l'articolo 9 in cui la Peste Suina Africana è categorizzata come una malattia di categoria A e che quindi, non si manifesta normalmente nell'Unione;
- **Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019** "che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate";
- **Regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021** che istituisce il programma relativo al mercato interno, alla competitività delle imprese, tra cui le piccole e medie imprese, al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee (programma per il mercato unico) e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014 e (UE) n. 652/2014";
- **Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01)**;
- **Decisione di esecuzione (UE) 2022/62 della Commissione, del 14 gennaio 2022**, relativa ad alcune misure di emergenza contro la peste suina africana in Italia;
- **Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022**, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e in particolare l'art. 26;

BASE GIURIDICA NAZIONALE

- **Decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017, inerente il "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale

degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni” e, in particolare, l’articolo 6 “Aiuti nei settori agricoltura e pesca” e l’articolo 9 “registrazione degli aiuti individuali”;

- **Ordinanza del Ministro della salute, d’intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del 13 gennaio 2022 recante** “Misure urgenti per il controllo della diffusione della Peste suina africana a seguito della conferma della presenza del virus nei selvatici”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 2022, n. 10;
- **Dispositivo dirigenziale del Ministero della Salute DGSAF prot. n. 1195, del 18 gennaio 2022**, recante “Misure di controllo e prevenzione della diffusione della Peste suina africana”;
- **Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 coordinato con la legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25**, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.», in particolare l’articolo 26, comma 1 e comma 3, che istituisce il «Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola» di importo pari a 35 milioni di euro;
- **Decreto legge 17 febbraio 2022, n.9, articolo 2, comma 2-quinquies, del recante “Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)”**, riportate nell’allegato alla legge di conversione del 7 aprile 2022, n. 9, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 16 aprile 2022, n.90, che provvede alla riduzione delle iniziali risorse di 35 milioni di euro, previste dal summenzionato “Fondo di parte corrente”, a 25 milioni di euro, a seguito della corresponsione dell’importo di 10 milioni di euro per l’anno 2022 a supporto delle attività del Commissario straordinario per la peste suina africana;
- **Decreto-Legge 9 agosto 2024, n. 113, recante “Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico”, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143**, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell’8 ottobre 2024, n. 236, ed in particolare l’art. 16-bis, che al comma 1, al fine di sostenere gli operatori della filiera suinicola danneggiati dal blocco alla movimentazione degli animali in conseguenza della diffusione della peste suina africana, ha introdotto nel limite massimo di 10 milioni di euro, per l’anno 2024, un contributo a titolo di sostegno in base all’entità del reale danno economico patito, riconoscendo a favore di AGEA un importo pari al 2 per cento dell’ammontare dei contributi erogati ai sensi del medesimo comma a titolo di rimborso per le spese di gestione;
- **Legge 7 ottobre 2024, n. 143, comma 3 del medesimo art.16-bis, in base al quale “Agli oneri derivanti dal comma 1, pari complessivamente a 10 milioni di euro per l'anno 2024**, si provvede, quanto a 5 milioni di euro, mediante le risorse rivenienti dalle economie residue derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e, quanto a 5 milioni di euro, mediante le risorse rivenienti dalle economie

residue derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'articolo 223, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, già nella disponibilità dell'AGEA. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189”.

- Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sancita nella seduta del 18 Dicembre 2024;
- **Decreto n. 0077412 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 19 febbraio 2025** “Intervento a sostegno delle aziende suinicole italiane, che hanno subito danni indiretti a seguito delle misure sanitarie di contenimento dei focolai di Peste suina Africana (PSA), per il periodo dal 01/12/2023 al 31/10/2024”.
- **Nota MASAF n. 82412 del 21 febbraio 2025 - Risposta alla Nota AGEA prot. MASAF n. 0011770 del 13 febbraio 2025** “Intervento a sostegno delle aziende suinicole italiane, che hanno subito danni indiretti a seguito delle misure sanitarie di contenimento dei focolai di Peste Suina Africana (PSA) nel periodo 1° dicembre 2023 – 31 ottobre 2024. Richiesta di chiarimenti.”

FASCICOLO AZIENDALE

- **Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 12 gennaio 2015 n. 162** Semplificazione della gestione della PAC;
- **Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 1° marzo 2021** - Attuazione delle misure, nell’ambito del Sistema informativo agricolo nazionale SIAN, recate dall’articolo 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
- **Determinazione Arpea n. 315 del 16/12/2024 - manuale del fascicolo aziendale**

DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA

- **Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159** - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- **Decreto Legislativo 15 novembre 2012, n. 218** - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136;

- **Decreto Legge 6 novembre 2021, n. 152**, (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 265 del 6 novembre 2021), coordinato con la legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233, recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.»;D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- **Circolare AGEA prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018** - Procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;
- **Circolare AGEA prot. n. 9638 del 2 febbraio 2018** - Nota integrativa alla circolare AGEA prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018 in materia di procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;
- **Circolare AGEA prot. n. 76178 del 3 ottobre 2019** - Procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al d.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modifiche ed integrazioni;
- **Circolare AGEA prot. n. 12575 del 17 febbraio 2020** -Ulteriori chiarimenti alla circolare AGEA prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018 e successive modificazioni e integrazioni in materia di procedura per l'acquisizione della documentazione antimafia;
- **Circolare AGEA prot. n. 11440 del 18 febbraio 2021** -Acquisizione della documentazione antimafia – modifiche normative introdotte per l'emergenza Covid-19.
- **Circolare AGEA prot. n. 003166 del 18 gennaio 2022** – Acquisizione della documentazione antimafia – modificazioni ed integrazioni alla circolare AGEA prot. n. 11440 del 18.02.21
- **Circolare AGEA prot. 0007211 26/01/2024** - modalità di attuazione del dm n. 0707009 del 29 dicembre 2023.
- **Nota Agea.2024.11703 del 12 febbraio 2024** contenente le istruzioni di calcolo per l'attuazione del DM n. 543026 del 29.09.2023 e del DM n. 707009 del 29.12.2023.

DURC (DOCUMENTO UNICO REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA)

- **Decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34**, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n.78 Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese. Art. 4. Semplificazioni in materia di documento unico di regolarità contributiva;
- **Decreto Ministeriale 30 gennaio 2015** Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC).

- **Istruzioni Operative n. 84 del 9 settembre 2021** - Legge 20 marzo 2014, n. 34 – Semplificazioni in materia di documento unico di regolarità contributiva – Integrazione documentale;
- **Decreto Legge 6 novembre 2021, n. 152, art. 45** - “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;
- **Circolare AGEA n. 79339 del 24 novembre 2021** - Pagamenti di aiuti comunitari e nazionali in materia agricola e compensazione di contributi previdenziali. art. 45 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152;
- **Nota AGEA prot. ORPUM 5813 del 27 gennaio 2022** – Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, art. 45, “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”. Pagamenti di aiuti nazionali in materia agricola e compensazione di contributi previdenziali. Ulteriori precisazioni.

REGOLARITÀ FISCALE

- **D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602**: Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito. Art. 48- bis. (Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni).

CIRCOLARI DI COORDINAMENTO

- **Circolare AGEA coordinamento n. 0015593 del 25/02/2025** Modalità di attuazione del DM n. 0077412 del 19 febbraio 2025. Intervento a sostegno delle aziende suinicole italiane, che hanno subito danni indiretti a seguito delle misure sanitarie di contenimento dei focolai di PSA, per il periodo dal 1°dicembre 2023 al 31 ottobre 2024.
- **Nota AGEA prot. n. 0011770 del 13/02/2025** Intervento a sostegno delle aziende suinicole italiane, che hanno subito danni indiretti a seguito delle misure sanitarie di contenimento dei focolai di Peste Suina Africana (PSA) nel periodo 1° dicembre 2023 – 31 ottobre 2024. Richiesta di chiarimenti.

2. PREMESSA

Con Decreto Ministeriale n. 0077412 del 19 febbraio 2025, sono stati disposti gli interventi al fine di compensare le perdite di reddito subite dalle aziende della filiera suinicola, oggetto di danni indiretti, a partire dai provvedimenti sanitari attivati per l'adozione di misure di prevenzione, eradicazione e contenimento, a seguito dell'epidemia della peste suina africana nel periodo 1°dicembre 2023 al 31 ottobre 2024

Al fine di poter ristabilire in breve tempo la produzione nell'ambito del settore della filiera suinicola e far fronte alla crisi derivata dall'abbattimento degli animali, dal fermo di impresa, dalla

impossibilità di commercializzare il prodotto secondo i normali canali commerciali, dal blocco delle esportazioni e da altre tipologie di danno indiretto, si riportano di seguito le modalità di attuazione del Decreto Ministeriale n. 0077412 del 19 febbraio 2025.

La gestione della domanda di aiuto per danni da PSA prevede il coinvolgimento dei seguenti soggetti istituzionali:

- l'Organismo Pagatore ARPEA, di seguito OP, in qualità di soggetto erogatore dei contributi previsti dal DM n. 0077412 del 19 febbraio 2025 per le imprese che hanno sede legale di competenza dell'OP ARPEA
- il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, di seguito MIPAAF, in qualità di soggetto responsabile di indirizzo e coordinamento per quanto attiene alle politiche comunitarie e della programmazione nazionale degli aiuti previsti dal DM n. 0077412 del 19 febbraio 2025;
- l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di seguito AGEA, in qualità di Organismo di Coordinamento nazionale.

3. BENEFICIARI

Tenuto conto di quanto disposto dal DM n. 0077412 del 19 febbraio 2025, possono beneficiare dei sostegni le piccole medie imprese (PMI) del settore della produzione primaria così come definite nell'allegato I del regolamento UE 2472/2022 della filiera suinicola colpite da restrizioni sulla movimentazione degli animali e sulla commercializzazione dei prodotti derivati, ricompresi a seconda dei casi, nelle seguenti fattispecie:

- Allevamenti di scrofe a riproduzione ciclo aperto e riproduzione ciclo chiuso;
- Allevamenti all'ingrasso (compresi gli allevamenti da svezzamento e magronaggio)

Con riferimento all'articolo 2, comma 1, del Decreto Ministeriale in oggetto ed in particolare all'inciso in cui si stabilisce che tra i beneficiari ammissibili all'aiuto rientrano anche quelli "situati all'esterno delle zone di restrizione sanitarie", i richiedenti al ristoro devono dimostrare, attraverso documentazione formale di carattere sanitario, il danno indiretto subito fuori dalla zona di restrizione a causa dei provvedimenti sanitari attivati per l'adozione di misure di prevenzione, eradicazione e contenimento, a seguito dell'epidemia di peste suina africana (PSA) per il periodo oggetto di aiuto.

Al riguardo, il Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con nota n. 82412 del 21 febbraio 2025 ha chiarito che per beneficiari ammissibili all'aiuto "situati all'esterno delle zone di restrizione sanitarie" si intendono quei casi in cui, a mero titolo esemplificativo, i richiedenti sono situati in zone non infette ma che macellano i propri animali presso un centro di macellazione che si trova nelle zone a restrizione sanitaria. Questi allevatori, nell'esempio citato, dovranno trovare un altro centro dove effettuare la macellazione. Se tale operazione comporta un danno economico per l'azienda, allora si configura un caso ammissibile al risarcimento. Il suddetto Dicastero ritiene che, per la summenzionata casistica, il nesso di causalità sia comprovato dalla

documentazione relativa a contratti in essere che non è stato possibile onorare a causa del blocco della movimentazione.

Inoltre per quanto definito all'art 2, comma 2 del DM in trattazione le aziende ammissibili al sostegno sono impegnate nella produzione agricola primaria delle seguenti categorie merceologiche: verri, scrofe, scrofette, suini da ingrasso e suinetti.

Sono escluse le aziende che abbiano usufruito in passato di un aiuto incompatibile e che non abbiano ottemperato all'obbligo di restituzione.

Con riferimento alla Tabella A, allegata al Decreto Ministeriale in oggetto, nell'ambito del "tipo di intervento a)" e nello specifico per il deprezzamento dei suini da allevamento, il Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con nota n. 82412 del 21 febbraio 2025 ha chiarito che la definizione di "circuito tutelato" include esclusivamente i circuiti DOP e IGP che hanno disciplinari analoghi.

Ulteriormente, in ordine alla Tabella A, allegata al DM in esame, l'intervento c), concernente il prolungamento del vuoto sanitario, riporta l'ammissibilità della specie "suino da allevamento 30 kg". Al riguardo, il Ministero dell'Agricoltura con la nota sopra citata ha espressamente specificato che il requisito in questione è da intendersi come "suino da allevamento fino a 30 kg"

Nel caso di imprese suinicole nella produzione agricola primaria, il richiedente deve risultare detentore o proprietario di un codice allevamento attivo per almeno un periodo dell'anno, come riportato dalla BDN, per il quale sono riscontrati i predetti requisiti, nel caso di soccida deve essere presente la dichiarazione liberatoria del soccidante/soccidario (Allegato 1).

La domanda deve essere presentata da uno solo dei soggetti: soccidante o soccidario.

4. ATTIVITÀ OBBLIGATORIE DEL BENEFICIARIO

Per accedere all'aiuto è necessario disporre di un fascicolo aziendale, secondo le disposizioni previste dal Manuale del fascicolo aziendale (Vedasi Determinazione Arpea n. 315 del 16/12/2024).

Si rammenta che l'erogazione degli aiuti è subordinata alla presenza di un codice IBAN valido e aggiornato nel fascicolo e nella domanda, nonché alla presenza nel fascicolo delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà necessarie alla richiesta della documentazione antimafia.

È opportuno, inoltre, sottolineare l'obbligatorietà dell'indicazione dell'indirizzo PEC dell'agricoltore, che deve essere sempre attivo ed aggiornato.

La PEC è diventata un obbligo per tutte le imprese dopo la conversione del Decreto-legge 179/2012 nella Legge 221/2012 che si affianca alle indicazioni contenute nella Legge 2/2009.

5. INTERVENTI AMMISSIBILI ED ENTITÀ DEGLI INDENNIZZI

Si elencano di seguito gli interventi di sostegno finalizzati a compensare gli imprenditori della filiera suinicola in continuità con quanto stabilito all'articolo 3 del Decreto Ministeriale n. 0077412 del 19 febbraio 2025

- a) deprezzamento dei riproduttori, dei suinetti, dei suini di allevamento e da macello per vendita anticipata o differita degli animali o per svalutazione del prodotto a causa della provenienza da allevamenti ricadenti in zone soggette a restrizione sanitaria.
- b) mancata produzione per l'interruzione della riproduzione delle scrofe;
- c) prolungamento vuoto sanitario;
- d) costi di produzione per prolungamento allevamento (blocco movimentazione);

Per quanto riguarda le PMI e le microimprese della produzione primaria, il sostegno è determinato fino ad un massimo del 100% del danno totale subito, calcolato, per ciascuna fattispecie, sulla base degli importi unitari riportati nella Tabella A al Decreto Ministeriale in oggetto. In tali casi la domanda dovrà contenere un'apposita dichiarazione confermativa al fine di dimostrare il danno subito. L'azienda dovrà inoltre rendere disponibile al controllo la propria contabilità.

6. CUMULI

I sostegni di cui al DM 0077412 del 19 febbraio 2025 possono essere cumulati con altri aiuti di Stato o dell'Unione europea, purchè riguardino costi ammissibili diversi e solo se il cumulo non comporti il superamento dell'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti dall'art 26 del Regolamento UE 2022/2472.

7. ISCRIZIONE ALL'ANAGRAFE AGRICOLA DEL PIEMONTE

Per poter presentare la domanda di aiuto occorre essere iscritti all'Anagrafe agricola del Piemonte ed aver costituito il fascicolo aziendale, ai sensi del D.lgs n. 173/98 e del DPR n. 503/99.

A tal fine il richiedente, qualora legale rappresentante/titolare di un'impresa agricola, deve rivolgersi ad un Centro Autorizzato di assistenza in Agricoltura (CAA) che provvede ad aprire il fascicolo aziendale e ad iscrivere il richiedente all'anagrafe agricola del Piemonte. I CAA sono accreditati dalla Regione Piemonte e svolgono il servizio in convenzione. L'elenco dei CAA è consultabile sul sito istituzionale di A.R.P.E.A.

In alternativa al CAA, i richiedenti possono rivolgersi, direttamente alla Direzione Agricoltura della Regione Piemonte. La richiesta d'iscrizione all'anagrafe agricola del Piemonte può essere fatta:

1. utilizzando il servizio "Anagrafe" , pubblicato sul portale www.sistemapiemonte.it, nella sezione "Agricoltura", a cui si accede se in possesso di identità digitale (SPID, CNS, certificato digitale);

- utilizzando l'apposita modulistica, pubblicata sul sito istituzionale della Regione Piemonte, nel tema "Agricoltura", sezione modulistica (filtro per Titolo: anagrafe) (<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/modulistica-anagrafe-agricola>); i moduli compilati, sottoscritti ed accompagnati dalla copia di un documento d'identità in corso di validità, devono essere inviati alla e-mail: servizi.siap@regione.piemonte.it.

8. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DIGITALE

La domanda di aiuto è predisposta e presentata esclusivamente in formato digitale attraverso il servizio Nembo, pubblicato sul portale www.sistemapiemonte.it, nella sezione "Agricoltura". A tal fine il sistema informatico non consente di inviare la domanda prima dell'apertura del bando e oltre il termine fissato nello stesso. Sono irricevibili le domande in stato di "bozza" e le domande in formato cartaceo, anche se presentate nei termini del bando.

Per accedere al servizio Nembo il richiedente deve essere in possesso di identità digitale (SPID, CNS, certificato digitale). Attraverso l'identificazione dell'utente, mediante SPID, CNS o certificato digitale, il richiedente firma e trasmette la domanda digitale e non è più necessario inviare la copia su carta della documentazione prodotta da sistema.

Il sistema controlla che l'invio della domanda sia effettuato da un utente con potere di firma (legale rappresentante, titolare, direttore, ecc.) registrato in anagrafe.

9. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande, recanti l'indicazione di tutti gli elementi previsti dal Decreto Ministeriale n. 0077412 del 19 febbraio 2025 dovranno essere presentate, presso l'Organismo pagatore competente territorialmente, in base alla sede legale dell'impresa, dal 28 febbraio 2025 e non oltre il 28 marzo 2025.

Le dichiarazioni e la documentazione di cui all'articolo 3, comma 2, del sopra citato DM devono essere rese ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000.

10. EROGAZIONE DEGLI AIUTI

Anticipi

Come stabilito all'articolo 3, della Circolare Agea n. 0015593 del 25 febbraio 2025, il pagamento dell'anticipo potrà essere effettuato da parte di AREA che procederà al pagamento pari al 30% dell'importo totale ammissibile all'aiuto a condizione che alla domanda sia allegata idonea garanzia fideiussoria (Allegato 2) di importo pari al sostegno spettante.

Per l'erogazione dell'anticipo ARPEA esegue l'istruttoria con l'esclusione delle verifiche di cui al punto 4 della circolare Agea Coordinamento n. 0015593 del 25 febbraio 2025, dunque nella fase di pagamento di saldo potrà procedere a decurtare o se necessario a recuperare le somme indebitamente erogate.

Saldi

Arpea previa istruttoria potrà provvedere ad effettuare il pagamento spettante a ciascun richiedente avente diritto a partire dal 16 maggio 2025.

11. CONTROLLI D'ISTRUTTORIA

I controlli istruttori di ammissibilità verranno effettuati sul 100% delle domande presentate, sulla base della nota Agea.2024.11703 del 12 febbraio 2024 contenente le istruzioni di calcolo.

12. CONTROLLI A VALLE DELL'ISTRUTTORIA

Verifiche su eventuali doppi indennizzi, sul massimale finanziario

Come riportato all'articolo 3, paragrafo 3, del Decreto Ministeriale n. 0077412 del 19 febbraio 2025, dai sostegni sono decurtati gli eventuali indennizzi ricevuti a seguito della sottoscrizione di polizze assicurative e quelli percepiti, per i medesimi animali, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2021/690.

Assicurazioni: rischio rappresentato da una ditta che ha già percepito un indennizzo da assicurazioni assicurative agevolate e che richiede per lo stesso danno il contributo di cui Decreto Ministeriale n. 0077412 del 19 febbraio 2025. Sarà effettuato un incrocio con la base dati degli aiuti di cui all'articolo 76 del regolamento (UE) 2115/2021, secondo le intese stabilite con l'Ufficio Gestione del Rischio presso l'Organismo pagatore AGEA;

Sanità: rischio rappresentato da una ditta che ha già percepito un contributo in base al regolamento (UE) n. 2021/690 per danni diretti e che richiede per lo stesso danno il contributo previsto dal Decreto Ministeriale n. 0077412 del 19 febbraio 2025. Sarà effettuato un incrocio con la base dati degli aiuti percepiti in base al regolamento (UE) n. 2021/690 per danni diretti, laddove disponibile, secondo le intese con il Ministero della Salute.

In ogni caso, ARPEA procederà alle verifiche atte ad evitare il rischio di doppio finanziamento per il tramite delle Regioni dell'area di propria competenza.

Aiuti di Stato: rischio rappresentato da una ditta che ha già beneficiato di un indennizzo sotto forma di Aiuti di Stato da Enti Pubblici e che richiede per lo stesso danno e periodo il contributo di cui al Decreto Ministeriale n. 0077412 del 19 febbraio 2025. Sarà effettuato un controllo tramite la banca dati SIAN sugli Aiuti di Stato.

Registro Nazionale Aiuti (articolo 52, comma 7 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234)

L'Organismo pagatore ARPEA è tenuto alle verifiche ed agli adempimenti di cui al decreto 31 maggio 2017, n. 115.

Le domande pervenute all'Organismo Pagatore ARPEA vengono istruite avvalendosi del supporto del Registro Nazionale Aiuti¹

Visura Deggendorf

L'articolo 46 della legge 234/2012 e s.m.i. stabilisce che nessuno può beneficiare di aiuti di Stato se rientra tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti dalla Commissione europea illegali e incompatibili, che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al decreto 31 maggio 2017, n. 115, ciascun Soggetto concedente, per le verifiche sul rispetto della regola Deggendorf, è tenuto ad avvalersi del Registro nazionale degli Aiuti di Stato.

Ai fini delle verifiche in questione, il Registro rilascia un'apposita "Visura Deggendorf", che consente di accertare se un determinato soggetto, identificato tramite il codice fiscale, rientri o meno nell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti oggetto di decisione di recupero della Commissione europea.

Ai sensi dell'articolo 13 del citato D.M. n. 115/2017, la Visura Deggendorf è generata nell'ambito delle verifiche propedeutiche alla "concessione" dell'aiuto di Stato o dell'aiuto SIEG (in sede, pertanto, di registrazione dell'Aiuto individuale) e deve sempre essere effettuata dal Soggetto concedente nell'ambito delle verifiche propedeutiche all'"erogazione" degli aiuti.

Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)

¹ Il 28 luglio 2017 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il regolamento 31 maggio 2017 - n. 115, che disciplina il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, entrato in vigore il 12 agosto 2017. Con la realizzazione del Registro Nazionale degli Aiuti trova piena attuazione l'art. 52 della legge n. 234/2012, che ha istituito il Registro presso la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico. Il Registro è destinato a raccogliere le informazioni relative a tutte le tipologie di aiuto previste dalla normativa europea e nazionale, ad eccezione di quelle relative ai settori dell'agricoltura e della pesca per i quali operano i registri SIAN e SIPA (di pertinenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali), che saranno comunque interconnessi con il Registro al fine di agevolare le amministrazioni e gli utenti nelle operazioni loro richieste o consentite

ARPEA, ai fini del pagamento dell'aiuto, effettua le verifiche previste dall'articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78.

Ai sensi dell'art. 2 comma 2 del decreto attuativo interministeriale, emanato il 30 gennaio 2015 "le amministrazioni procedenti per le erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere" sono tenute a verificare la regolarità contributiva del richiedente.

L'art. 45 del Decreto-Legge 6 novembre 2021, n. 152 prevede che in sede di pagamento degli aiuti comunitari e nazionali, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, già scaduti alla data del pagamento degli aiuti medesimi.

La Circolare AGEA dell'Area Coordinamento n. 79339 del 24 novembre 2021 chiarisce che la modifica legislativa di cui all'art. 45 del citato decreto interviene con intenti di semplificazione nelle modalità di accertamento della regolarità contributiva delle imprese agricole attraverso l'equiparazione delle relative verifiche, ai fini dell'erogazione degli aiuti nazionali da parte degli organismi pagatori, a quelle già in essere previste per l'erogazione degli aiuti comunitari.

Pertanto, la verifica delle regolarità contributiva viene effettuata con la compensazione operata con riguardo agli importi risultanti nel Registro nazionale debitori comunicati dall'INPS sulla base degli interscambi dati informatici già in uso per gli aiuti comunitari.

Pagamenti superiori a € 5.000 (articolo 48-bis DPR 29 settembre 1973, n. 602)

Ai sensi dell'articolo 48-bis del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Documentazione Antimafia

Le misure di sostegno previste dalle presenti Istruzioni Operative non attengono alla concessione di terreni agricoli e zootecnici demaniali, e non ineriscono né sono calcolate in base a terreni agricoli.

Per le domande di pagamento di aiuti nazionali di importo superiore a 150.000 euro è necessaria l'acquisizione dell'informazione antimafia.

L'erogazione degli aiuti è subordinata alla presenza delle dichiarazioni sostitutive di notorietà e ai relativi dati inseriti in fascicolo aziendale, finalizzati alla richiesta della certificazione antimafia e alla esecuzione della relativa verifica antimafia.

Le dichiarazioni sostitutive hanno la validità di sei mesi dalla data di sottoscrizione delle stesse.

Si richiama l'attenzione inoltre, sulle Variazioni degli organi societari: "i legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al prefetto che ha rilasciato l'informativa antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari delle verifiche antimafia. La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria (da 20.000 a 60.000 Euro) di cui all'art. 86, comma 4 del D.Lgs. 159/2011" e s.m.i.

La documentazione inserita in fascicolo aziendale è necessaria ai fini della richiesta della informazione antimafia che ARPEA presenterà telematicamente al Ministero Dell'Interno attraverso la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia - ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i..

Qualora le verifiche effettuate diano esito negativo, il prefetto rilascia l'informazione antimafia liberatoria ovvero, nel caso in cui le verifiche medesime diano esito positivo, il prefetto rilascia l'informazione antimafia interdittiva.

ARPEA può procedere, anche in attesa dell'Informazione antimafia, disponendo i pagamenti sotto condizione risolutiva.

Nel caso di pagamenti disposti sotto condizione risolutiva e di successivo rilascio d'Informazione antimafia positiva, attestante la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto e di tentativi di infiltrazione mafiosa, ARPEA procederà al recupero degli importi erogati.

13. COMUNICAZIONI

L'Organismo Pagatore ARPEA renderà noto:

- a. al richiedente: il riconoscimento dell'aiuto e l'importo effettivamente spettante;
- b. in caso di insussistenza delle condizioni previste per la concessione dell'aiuto, dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda.
- c. al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Ministero l'elenco dei Soggetti beneficiari con l'importo dell'aiuto concesso.

14. MODALITA' DI PAGAMENTO

Si rammenta che l'erogazione degli aiuti è subordinata alla presenza nel Fascicolo aziendale di un codice IBAN corretto.

Ai sensi della L. 11 novembre 2005, n. 231, come modificata dall'art. 1, comma 1052 della L. n. 286 del 27/12/2006, per quanto concerne le modalità di pagamento, si applicano le seguenti disposizioni:

“I pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità europea la cui erogazione è affidata all'ARPEA, nonché agli altri organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995 sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati.” Il Regolamento UE 260/2012 ha previsto che, a partire dal 1° febbraio 2014, le banche eseguano i bonifici secondo gli standard e le regole. L'adozione del bonifico SEPA prevede, in particolare, che l'ordinante il bonifico fornisca, insieme al codice IBAN, il codice BIC (detto anche Swift) della banca/filiale destinataria del pagamento.

La Delibera 85/2013 “Provvedimento della Banca d'Italia recante istruzioni applicative del Regolamento 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il Regolamento (CE) n. 924/2009” chiarisce che tale indicazione debba essere obbligatoriamente fornita in caso di transazioni internazionali.

Pertanto, ogni richiedente l'aiuto deve indicare **obbligatoriamente**, pena la irricevibilità della domanda, il codice IBAN, cosiddetto “identificativo unico”, che identifica il rapporto corrispondente tra l'Istituto di credito e il beneficiario richiedente l'aiuto (Quadro A, sez. II del modello di domanda); nel caso di transazioni transfrontaliere, eseguite cioè al di fuori dello Spazio economico europeo, il produttore è obbligato a fornire il codice BIC, che è il codice di identificazione della banca.

Si sottolinea che la Direttiva 2007/64/CE del 13/11/2007, applicata in Italia con L. n. 88/2009 e con il D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 11, dispone che, se “un ordine di pagamento è eseguito conformemente all'identificativo unico (codice IBAN), l'ordine di pagamento si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario indicato dall'identificativo unico”.

La norma ha sancito, all'art. 24, il principio di non responsabilità dell'Istituto di credito, conseguentemente, l'interessato deve responsabilmente assicurarsi che il codice IBAN (e, se del caso, anche il BIC), indicati nella domanda (Quadro A, sez. II del modello di domanda) lo identifichino quale beneficiario.

Il produttore è tenuto a comunicare eventuali variazioni di dati, fornendo, contestualmente, la certificazione aggiornata rilasciato dall'Istituto di credito. Tale documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo aziendale.

15. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione

di tali dati (di seguito GDPR) garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed al diritto di protezione dei dati personali.

All'indirizzo <https://www.arpea.piemonte.it/documentazione/informativa-sul-trattamento-dati-personali> è presente l'informativa completa sul trattamento dei dati personali.

Si informa che, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 del GDPR ove applicabile, l'Interessato potrà in qualsiasi momento revocare il consenso al trattamento dei dati. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso rilasciato prima della revoca.

16. TRASPARENZA

I sostegni potranno essere concessi solo dopo aver ricevuto il numero di identificazione dell'aiuto da parte della Commissione europea.

Il Ministero pubblicherà il regime dei sostegni sul proprio sito internet

<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/202>

fornendo le seguenti informazioni:

- informazioni di cui all'allegato II del Reg. (UE) n. 2022/2472 della Commissione o un link a queste ultime;
- testo integrale del regime dei sostegni, comprese le eventuali modifiche, o un link per l'accesso a tale testo;
- informazioni di cui all'allegato III del Reg. (UE) n. 2022/2472 della Commissione in merito a ciascun pagamento individuale di importo superiore a 10.000,00 euro.